REGOLAMENTO (CEE) N. 337/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2333/76 (4), sono state fissate le modalità per la vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale ;

considerando che, dato il carattere particolare di tale vendita e data segnatamente la natura degli acquirenti, i cui mezzi materiali non sempre sono comparabili a quelli di cui dispongono gli operatori commerciali, è opportuno concedere la possibilità di presentare domanda d'acquisto agli organismi d'intervento mediante lettera raccomandata ; che le norme relative alla costituzione della cauzione devono essere corrispondentemente modificate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2035/74 è inserito il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, le domande d'acquisto possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In tal caso, la cauzione deve essere costituita entro 96 ore dall'invio della lettera raccomandata. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 210 del 1°. 8. 1974, pag. 53.
(4) GU n. L 264 del 28. 9. 1976, pag. 11.